UFFICIO TECNICO

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 04 ottobre 2024

QUALI SCELTE PER LE SEMINE 2025

La condizionalità rafforzata prevede una serie di regole che devono essere rispettate per poter percepire, senza decurtazioni, i premi richiesti con la domanda pac e il PSR. Le aziende nel programmare le prossime semine dovrebbero rispettare quando previsto dalla BCAA7.
La corretta applicazione della BCAA 7 è alquanto complessa e macchinosa. La norma è stata più volte modificata: non è stata abolita ma con l'introduzione dell'avvicendamento in alternativa alla rotazione ne sono stati attenuati gli effetti negativi.
Invitiamo gli associati, in caso di dubbi, a contattare l'ufficio tecnico per poter programmare le semine autunnali e primaverili in modo corretto.
Ricordiamo che, se nel 2024 l'azienda ha effettuato una sola coltura, e non è azienda esente e vuole ripetere su tutta la superficie la stessa coltura nel 2025, deve seminare nei prossimi giorni una coltura intercalare, detta anche secondaria, adeguatamente gestita e che permanga sul terreno per almeno 90 giorni. Questa coltura può essere raccolta o sovesciata. Si adempie alla BCAA 7 anche nel caso in cui nel 2025 si cambi genere botanico rispetto al 2024.
Se invece nel 2024 l'agricoltore ha già effettuato la diversificazione seminando due o più colture, nel 2025 può continuare ad applicare la diversificazione.
Cosa si intende per diversificazione
La diversificazione consiste nel prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno (periodo relativo ai controlli), nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.

Si precisa che per "diversificazione colturale" si intendono:

- colture appartenenti a generi botanici differenti;
- colture appartenenti a una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- terreni lasciati a riposo;
- erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, eccetera).

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte, anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.
Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata e i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della norma.